



CARDIOTRAPIANTATI E INVALIDITA' CIVILE

In base alla vigente normativa (DM 05/02/1992, modificato con DM 1994), al cardio trapiantato viene riconosciuta una percentuale di invalidità pari all' 80%, quale che sia la percentuale già attribuitagli prima del trapianto.

Pertanto possono verificarsi 3 possibilità:

- 1) Il cardio trapiantato aveva in precedenza una percentuale di invalidità inferiore all'80%;
- 2) Il cardio trapiantato aveva già il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all'80%;
- 3) Il cardio trapiantato aveva in precedenza una percentuale di invalidità superiore all'80%:

Nel secondo caso il paziente nulla dovrà fare in quanto già gli è riconosciuta la percentuale di invalidità che gli spetta.

Nel primo caso, invece, dovrà richiedere, tramite il proprio medico curante, la revisione della percentuale, tramite la procedura che, in questo caso erroneamente, si definisce di "aggravamento".

Nel terzo caso dovrà essere consapevole che, alla prima visita di controllo a cui verrà sottoposto da parte dell'ASL o dell'INPS, la percentuale gli verrà abbassata fino a quella di competenza, anche se la precedente era già considerata "definitiva".

Purtroppo, a causa di una errata interpretazione delle norme di legge da parte delle commissioni ASL o dei medici dell'INPS, spesso la percentuale viene riconosciuta in misura inferiore all'80%. In tale caso occorrerà immediatamente fare ricorso secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Ove tale ricorso venga rigettato, si potrà sempre adire la magistratura ordinaria che, sicuramente, applicherà in maniera corretta la legge.

Si tenga presente che, in caso di ulteriori patologie o di complicanze del trapianto stesso, la percentuale di invalidità potrà anche essere superiore secondo le norme da noi riportate in altro documento.